

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
25.1.1983 - 25.1.2008

PRESENTAZIONE DEL
CONVEGNO DI STUDIO

Conferenza stampa,
di S.E. Mons. Francesco Coccopalmerio,
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi,
Città del Vaticano, martedì 22 gennaio 2008 ore 11.30

Il Convegno che stiamo presentando commemora i 25 anni dalla promulgazione del Codice di diritto canonico (25 gennaio 1983 - 25 gennaio 2008).

25 anni fa giungevano infatti a termine i lunghi lavori di revisione del Codice di Diritto Canonico del 1917, revisione che Giovanni XXIII aveva prospettato lo stesso giorno in cui diede l'annuncio della celebrazione del Vaticano II. Detti lavori, che vennero effettivamente avviati solo a conclusione del Concilio, avevano per obiettivo quello di rivedere il corpo centrale dell'ordinamento legislativo della Chiesa d'accordo con gli apporti dottrinali plasmati nei documenti conciliari. A partire dal 1966, la "Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico" - antecedente storico dell'attuale "Pontificio Consiglio per i Testi legislativi" - si dedicò a preparare un nuovo Codice di Diritto Canonico, portando avanti per lunghi anni un pesante lavoro collegiale, in cui ebbero l'opportunità di partecipare, singolarmente o in gruppi, studiosi canonisti e autorità ecclesiastiche di tutto il mondo, Facoltà universitarie, associazioni di canonisti, Conferenze episcopali, istituti di vita consacrata. Il 25 gennaio 1983, il Servo di Dio Giovanni Paolo II, promulgò il nuovo Codice di Diritto Canonico con la Costituzione Apostolica "Sacrae disciplinae leges". Questo determina l'occasione per celebrare il presente Convegno.

1. Bisogna, in primo luogo, che risulti a tutti chiaro che cosa sia propriamente un Codice di diritto canonico.

Il Codice di diritto canonico contiene il diritto della Chiesa, così come un codice statale contiene il diritto di una certa nazione.

Si denomina "di diritto canonico" perché composto di "canoni", equivalenti agli "articoli" di un Codice statale.

Diciamo subito che è diverso da un Codice di diritto statale.

Certamente non è diverso solo per il fatto banale che il Codice di diritto canonico è un insieme di canoni e quello di diritto statale è un insieme di articoli.

E neppure è diverso solo per il suo contenuto: il Codice di diritto canonico tratta dell'Eucaristia oppure della scomunica e quello di diritto civile si occupa della società per azioni oppure della pena della reclusione.

La differenza essenziale tra i due Codici è ben altra. Vediamo di spiegarla così.

Un Codice di diritto canonico non è solo un insieme di norme create dalla volontà del legislatore ecclesiale.

È innanzitutto un – diciamo così – indicatore di doveri e diritti insiti nella persona dei fedeli oppure nella struttura della Chiesa per statuizione di Cristo stesso.

Ci spieghiamo con un esempio: Quando il Codice, al can. 226, § 2, così si esprime: “I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l’obbligo gravissimo e il diritto di educarli...”, questo dovere di educare i figli non è creato dalla volontà del legislatore, nel senso che non è il legislatore che ha costituito questo dovere con suo atto di volontà, con suo atto di imperio.

Il dovere (e il diritto) di educare i figli proviene da Cristo stesso ed è causato nei singoli fedeli dal sacramento del matrimonio.

Quindi il legislatore canonico indica in primo luogo i doveri e i diritti fondamentali.

Dopo di ciò statuisce anche una serie di norme che hanno la finalità di precisare, applicare, difendere i doveri e i diritti fondamentali.

Che cosa è allora un Codice di diritto canonico?

È l’insieme dei doveri e dei diritti secondo la volontà del Signore stesso e come tali indicati dal legislatore. È, poi, l’insieme delle norme concrete che lo stesso legislatore formula e hanno la finalità – come detto sopra – di precisare, applicare, difendere i doveri e diritti fondamentali. Per esempio, dopo aver dichiarato, nel can.212, § 3, che i fedeli hanno il dovere e il diritto di offrire consigli al Vescovo e al parroco, istituisce, per esempio, il consiglio pastorale diocesano (can. 512 ss) o il consiglio parrocchiale (can. 536) dove i fedeli laici possono più efficacemente consigliare i loro Pastori.

Il Codice di diritto canonico è, per tale motivo, come un quadro grande e complesso in cui sono raffigurati i fedeli e le comunità nella Chiesa e in cui di ciascuno è indicata la identità e la “mission”. E il pittore di questo quadro è il legislatore ecclesiale.

Da dove il legislatore ricava il modello per dipingere il quadro? Lo ricava dalla dottrina della Chiesa e prossimamente dal Vaticano II così come ci ha insegnato il Papa Giovanni Paolo II promulgando l’attuale Codice.

Mi sono permesso di sottolineare decisamente la peculiare identità del Codice canonico, perché desidero risulti chiara la sua importanza: non possiamo, infatti, ritenerlo inutile o non degno di ogni attenzione se è vero che contiene il disegno globale della persona nella Chiesa, e ciò in primo luogo secondo la statuizione del Signore.

2. *Quali sono le principali novità di questo Codice? (tenendo conto che il precedente era del 1917).*

Non possiamo evidenziarne se non alcune, forse soprattutto quelle che possono interessare di più i destinatari di questa presentazione.

Vorrei in primo luogo sottolineare il can. 208 che così recita: "Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno".

È un canone programmatico da cui vengono poi tante determinazioni concrete riguardanti tutti i fedeli e specialmente i fedeli laici: tutti sono chiamati a essere attivi nella Chiesa, a compiere per tale motivo le celebrazioni liturgiche, l'insegnamento, il governo, ciascuno evidentemente nel suo grado (chi ha ricevuto il sacramento dell'Ordine ha una posizione essenzialmente diversa), ma tutti in posizione attiva. Così soprattutto nei can. 206-231, a cui si aggiungono i canoni sulle associazioni dei fedeli e cioè i can. 298-329.

Un altro esempio di novità che può risultare interessante è la delineazione di quanto attiene al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi (can. 330-341), al Sinodo dei Vescovi (can. 342-348), alle Conferenze episcopali (can. 447-459).

Si possono poi segnalare vari canoni nuovi relativi ai rapporti ecumenici o in ambito di diritto processuale. Ma sono solo esempi.

3. *Possiamo ancora domandarci: il Codice canonico dell'83 è un buon Codice, è un buon dipinto? Certamente, anche se, come tutte le opere umane è sempre riformabile, è quindi perfettibile ed è altresì restaurabile dopo un tempo di invecchiamento.*

Uno degli scopi del Convegno per il XXV anniversario del Codice sarà appunto quello di individuare alcuni punti bisognosi di un certo restauro.

4. *Nella Curia Romana esiste un Dicastero, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che ha come competenza di occuparsi del diritto canonico in tutte le sue dimensioni.*

La successione delle varie denominazioni di questo Pontificio Consiglio lungo il XX secolo è di per sé eloquente dei nuovi compiti progressivamente affidati al Pontificio Consiglio. Si è partiti dalla creazione della "Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico", da parte del Beato Giovanni XXIII, nel 1966. Detta Commissione venne soppressa dopo la promulgazione del vigente Codice da Giovanni Paolo II, il quale costituì al suo posto, il 2 gennaio 1984, la "Pontificia Commissione per l'Interpretazione del Codice di Diritto Canonico". Con la riforma organizzativa dell'intera Curia Romana realizzata il 28 giugno 1988 dalla Costituzione Apostolica "Pastor Bonus", la Commissione diventò "Pontificio Consiglio". Pochi anni dopo, una volta promulgato il "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium", assunse anche il compito di interpretare le

leggi comuni alle Chiese orientali cattoliche e finalmente, nell'anno 2000, mutò anche la precedente denominazione, passando a chiamarsi semplicemente "Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi".

Quali sono le competenze del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi?

Anche se l'interpretazione delle leggi rimane senza dubbio un compito molto importante (artt. 154-155 PB) - basta considerare che tale interpretazione, con l'approvazione del Sommo Pontefice, possiede nella Chiesa uguale valore della legge universale (can. 16 CIC) -, non è tuttavia né l'unica, né la più abituale funzione che il Dicastero deve compiere. Le sue competenze sono più ampie possono essere indicate nella seguente triplice attività. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi aiuta il legislatore supremo, cioè il Papa, a mantenere costantemente la legislazione nella Chiesa il più possibile completa e aggiornata. Lo aiuta, altresì, a vigilare sulla applicazione corretta delle leggi vigenti. Infine - come detto - aiuta il Papa nella delicata attività di interpretazione delle norme.

Questo Convegno, organizzato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, sarà certamente di notevole valenza anche per il lavoro futuro del Dicastero stesso.